



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano

Tel. 02 5746271 – Fax 02 56814272

www.istruzione.lombardia.it e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Decreto n. 300

Milano, 14/05/2010

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legge n. 146 del 12 Giugno 1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO altresì l'art. 4 – attuazione della legge 146/1990 – dell'allegato al CCNL del 26.05.1999 relativo al personale del comparto scuola recante in particolare disposizioni in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione;
- VISTO il CCNL comparto scuola del 29 Novembre 2007;
- VISTO l'articolo 9 del CIR prot. MPIAODRLO R.U. 8868 del 14/02/2008 concernente le relazioni sindacali per il comparto scuola;
- VISTO il decreto n. 251 del 3 Maggio 2010 di riorganizzazione dell'USR per la Lombardia;
- RICHIAMATO il precedente decreto di costituzione dell'organismo collegiale di conciliazione n. 1016 del 30/10/2009;
- CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo del predetto organismo di conciliazione costituito con il decreto n. 1016 del 30/10/2009;
- CONSIDERATO che , allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro sia a livello territoriale che di istituzione scolastica, vi è la necessità che l'effettuazione di azioni di sciopero, ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto, siano preceduti da un tentativo di conciliazione;

DECRETA

Articolo 1

E' istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del CIR MPIAODRLO R.U. 8868 del 14/02/2008 e per le finalità indicate in premessa, un organismo collegiale di conciliazione composto da:

- il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un suo delegato;
- il dirigente dell'ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
- il dirigente responsabile dell'Ufficio dei Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici;
- i rappresentanti delle OO.SS rappresentative.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Scolastico Regionale, di qualifica possibilmente corrispondente alla Terza Area.

Art. 2

- a. In caso di conflitti collettivi di lavoro, la richiesta di conciliazione, da inviare alla segreteria del collegio, deve essere formulata in forma scritta da parte dei soggetti sindacali titolari della contrattazione e/o dalla RSU dell'Istituto coinvolto e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.

- b. Le parti in causa vengono convocate dall'U.S.R. entro 5 giorni dalla richiesta per la procedura di conciliazione, che si concluderà entro 15 giorni dalla data di convocazione.
- c. Qualora la richiesta di conciliazione sia ritenuta non ammissibile da parte del competente Ufficio, il responsabile deve fornirne adeguata motivazione scritta .
- d. Le parti, durante l'esperimento del tentativo di conciliazione, si astengono da qualsiasi iniziativa pregiudizievole alla procedura di conciliazione stessa.

Art. 3

Il presente provvedimento conserva validità sino all'emanazione di eventuale diverso decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Colosio